



Compiti di vigilanza e di controllo dell'ESTI

Quali compiti assegnano all'ESTI la legge sugli impianti elettrici e le relative ordinanze di applicazione?

All'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI spetta eseguire una vasta gamma di compiti di vigilanza risp. controllo di impianti elettrici. Questi ultimi comprendono impianti a bassa tensione, impianti a corrente forte e a corrente debole. Tali compiti includono anche la sorveglianza del mercato per gli apparecchi elettrici. Qui di seguito questi compiti sono descritti uno per uno.

Nella sua veste di autorità di controllo e sorveglianza degli impianti elettrici, che non sono di competenza dell'Ufficio federale dei trasporti (art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI; RS 734.24), cfr. anche art. 21 cifra 2 della legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0)), l'ESTI ha diversi obblighi di controllo e sorveglianza; essi sono descritti nelle grandi linee nell'art. 2 cpv. 1 lett. a e f O-ESTI. Adempiendo agli obblighi descritti qui di seguito, l'ESTI assicura che nel suo ambito di competenza vengano applicate le prescrizioni intese ad evitare i pericoli e i danni risultanti da impianti a corrente forte e a corrente debole (cfr. art. 3 cpv. 1 LIE).

Impianti a bassa tensione

L'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) costituisce la base per la maggior parte delle attività di vigilanza dell'ESTI.

Di queste ultime fa parte il compito di sorvegliare e sostenere nell'esecuzione del controllo degli impianti, da un lato gli organi di controllo ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a fino a c OIBT, segnatamente gli organi di controllo indipendenti, i servizi d'ispezione accreditati e i gestori di rete, dall'altro i titolari di un'autorizzazione sostitutiva (cfr. art. 34 cpv. 1 OIBT). Ciò viene effettuato ispezionando le aziende in questione. Per quanto riguarda i titolari di un'autorizzazione di controllo, l'ESTI ha pubblicato una comunicazione (« Ispezione di titolari di un'autorizzazione di controllo », Bulletin SEV/AES 9/2008).

Dal compito dell'ESTI di rilasciare autorizzazioni d'installazione e di controllo risulta anche la competenza di esaminare, se le condizioni per il loro rilascio sono ancora rispettate. Se ciò non fosse il caso, oppure se il titolare dell'autorizzazione o

il suo personale, nonostante diffida infrangono gravemente l'OIBT, l'ESTI ha l'obbligo di revocare le suddette autorizzazioni (cfr. art. 19 cpv. 2 risp. art. 28 cpv. 2 OIBT). La sorveglianza viene effettuata anche in questo caso per lo più mediante ispezioni nelle aziende.

Con riferimento alle autorizzazioni d'installazione si devono menzionare due casi particolari. Da un lato, i lavori d'installazione di imprese che dispongono di un'autorizzazione sostitutiva vanno sorvegliati con particolare attenzione (art. 11 cpv. 3 OIBT) e ciò viene assicurato effettuando un'ispezione durante il periodo di validità dell'autorizzazione sostitutiva.

Dall'altro, nel caso di titolari di autorizzazioni d'installazione limitate (art. 12 e segg. OIBT) l'ESTI esegue i controlli tecnici e rilascia i relativi rapporti di sicurezza, se i titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione non ne hanno conferito l'incarico a un servizio d'ispezione accreditato (cfr. art. 34 cpv. 2 in combinazione con l'art. 32 cpv. 3 come pure art. 25 cpv. 2 e 3 OIBT). Almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, l'ESTI invita inoltre per scritto i titolari di autorizzazioni d'installazione limitate (cfr. cifra 1 lett. a n. 8 dell'allegato all'OIBT e cifra 1 lett. b n. 4 dell'allegato all'OIBT) a presentare i rapporti di sicurezza (art. 36 cpv. 2 in combinazione con l'art. 25 cpv. 2 OIBT).

Un ulteriore compito di sorveglianza è dato nei confronti dei proprietari di impianti elettrici nell'ambito dei controlli periodici prescritti.

Per gli impianti che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali) ai sensi della cifra. 1 dell'allegato all'OIBT e per gli impianti per la produzione in proprio conformemente all'art. 2 cpv. 1. lett. c OIBT non collegati a una rete

di distribuzione a bassa tensione per l'alimentazione di un impianto fisso, l'ESTI invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari a presentare il rapporto di sicurezza (art. 36 cpv. 2 OIBT).

Un compito, che l'ESTI adempie sia per gli impianti speciali sia per tutti gli altri impianti elettrici a bassa tensione, è l'esecuzione dei controlli periodici. Quest'ultima è necessaria quando il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito nonostante un sollecito e due diffide (cfr. art. 36 cpv. 3 OIBT). L'esecuzione avviene mediante decisione amministrativa e, come ultima risorsa con l'ausilio dei mezzi coattivi previsti nell'art. 41 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021).

Infine, se i controlli tecnici degli impianti elettrici ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 OIBT sono stati affidati a servizi d'ispezione accreditati, l'ESTI si procura i rapporti di sicurezza e ne esamina saltuariamente la correttezza (art. 34 cpv. 3 OIBT). In aggiunta ai compiti nell'ambito del controllo periodico degli impianti, questa disposizione include anche le prove al momento della ripresa degli impianti da parte del proprietario.

Se nell'ambito della verifica dei rapporti di sicurezza o in occasione di controlli saltuari (cfr. art. 39 cpv. 1 OIBT) vengono individuate carenze, l'ESTI impone direttamente l'eliminazione dei difetti – nei casi di cui all'art. 34 cpv. 3 OIBT – o dopo rinvio da parte dei gestori di rete. Nella fattispecie la procedura è analoga a quella per l'esecuzione dei controlli periodici.

Vale la pena ricordare che l'ESTI pubblica annualmente un rapporto, in cui descrive le sue attività di vigilanza e controllo nel settore degli impianti a bassa tensione. Questo rapporto può essere consultato all'indirizzo www.esti.admin.ch > Servizi > Ispezioni > Rapporto annuale OIBT.

Impianti elettrici a corrente forte

Oltre al settore degli impianti elettrici a bassa tensione che è regolamentato specificamente nell'OIBT, agli impianti elettrici a corrente forte è applicabile a



titolo complementare l'ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (OCF; RS 734.2). L'OIBT assegna all'ESTI un ulteriore compito di sorveglianza: l'ESTI deve verificare i rapporti di controllo, che gli esercenti degli impianti a corrente forte devono rilasciare periodicamente (cfr. 19 cpv. 2 OCF). Detti rapporti di controllo devono documentare che gli esercenti degli impianti adempiono il proprio obbligo di controllo e di manutenzione (art. 17 OCF in combinazione con l'art. 20 LIE).

L'obbligo di controllo e di manutenzione come pure quello di redigere rapporti di controllo sussistono anche per le linee elettriche (cfr. art. 135 e segg. dell'ordinanza sulle linee elettriche [OLEL; RS 734.31]) e sono regolamentati separatamente. In questo caso l'ESTI ha lo stesso compito di sorveglianza come per gli altri impianti a corrente forte (cfr. art. 136 cpv. 2 OLEL). In caso di pericolo incombente, l'ESTI può inoltre ordinare la sospensione immediata dei lavori o dell'esercizio dell'impianto sottoposto alla sua vigilanza (art. 141 cpv. 3 OLEL).

Nel caso particolare i fornitori (esercenti di impianti) di energia elettrica a impianti domestici (che sono considerati gestori di rete secondo la definizione dell'art. 2 cpv. 3 OIBT) hanno l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da loro come descritto in precedenza (cfr. art. 26 LIE). I compiti dei gestori di rete sono precisati ulteriormente nell'art. 23 cpv. 1, art. 33 e 36 OIBT. In questo caso l'ESTI esercita la sua sorveglianza con i controlli ulteriori previsti dalla legge; in merito è stato pure pubblicato un comunicato («Gli obblighi delle aziende con stazioni di trasformazione proprie, che forniscono energia elettrica a impianti a bassa tensione attraverso una rete di distribuzione», Bulletin SEV/AES 12/2009).

Impianti elettrici a corrente debole

Nell'ambito della sua sfera di competenza, in altre parole, per gli impianti che non sono ferrovie, funicolari né impianti e veicoli di filobus (cfr. art. 22 cpv. 2 Ordinanza concernente gli impianti elettrici a corrente debole; [OCD; RS 734.1]), l'ESTI controlla conformemente all'art. 22a cpv. 1 OCD se gli impianti da esso approvati sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni e all'approvazione, se gli impianti esistenti soddisfano le esigenze in materia di sicurezza e se i piani generali sono aggiornati.

Costruzione di impianti a corrente forte e a corrente debole

Non solo il controllo, ma anche la costruzione di impianti a corrente forte e a corrente debole soggetti ad autorizzazione (cfr. art. 16 LIE) soggiace in una certa misura alla sorveglianza dell'ESTI. Da un lato, l'obbligo di approvazione dei piani comprende tra l'altro già un esame preliminare del progetto in materia di sicurezza. Tale esame è previsto in conformità all'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25) in caso di costruzione e trasformazione di

- impianti ad alta tensione,
- impianti di produzione di energia monofase di oltre 3 kVA oppure polifase di oltre 10 kVA collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione,
- impianti a corrente debole, nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'art. 8 cpv. 1 OCD.

L'obbligo d'approvazione dei piani vale inoltre per la costruzione e la modificazione di reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui si tratta di impianti in aree protette secondo il diritto federale o cantonale (art. 1 cpv. 2 OPIE).

D'altra parte, l'ESTI controlla di regola entro un anno dal completamento se l'impianto è stato costruito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati e se sono state applicate le misure prese per la protezione dell'ambiente (art. 13 OPIE). In tal modo esercita anche una funzione di controllo successivo.

Gli altri impianti a bassa tensione (non soggetti ad autorizzazione) vengono autorizzati dall'ESTI in occasione dei controlli regolari menzionati nel capitolo relativo agli impianti a corrente forte e di conseguenza anche controllati (cfr. art. 1 cpv. 2 OPIE, seconda parte).

Sorveglianza del mercato

L'ESTI funge da organo di vigilanza non solo nel settore degli impianti elettrici. In qualità di autorità responsabile della sorveglianza del mercato per i prodotti elettrici a bassa tensione provvede pure affinché vengano commercializzati unicamente dei prodotti sicuri. Mediante controlli a campione nonché sulla base di indizi giustificati l'ESTI controlla conformemente all'art. 19 cpv. 1 dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), se i prodotti elettrici a bassa tensione immessi sul mercato sono conformi alle prescrizioni della OPBT.

Oltre alla sorveglianza del mercato dei prodotti elettrici a bassa tensione, l'ESTI esercita anche la vigilanza sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e sulle installazioni di supporto con fonti di ignizione elettriche come pure per le installazioni elettriche in ambienti esplosivi (art. 14 cpv. 1 e 2 lett. a dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in aree a rischio di esplosione [OASAE; RS 734.6] in combinazione con l'art. 21 cifra 2 LIE).

Per entrambi i gruppi di prodotti l'ESTI applica per il resto la legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11). Questa legge elenca tra l'altro le misure possibili che l'ESTI in qualità di autorità di sorveglianza del mercato può ordinare, se un prodotto delle suddette categorie non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica (cfr. art. 10 LSPro in combinazione con l'art. 21 cpv. 1 OPBT risp. con l'art. 16 cpv. 1 OASAE). Un rapporto annuale fornisce informazioni sulle attività di sorveglianza del mercato dell'ESTI (disponibile sul sito Internet www.esti.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa).

Infine, anche il contrassegno facoltativo di sicurezza, (cfr. art. 16 cpv. 1 OPBT) viene concesso dall'ESTI. Esso certifica che per il prodotto in questione è stata fornita la prova, che a seconda del tipo esso è conforme alle esigenze della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva Bassa Tensione) o delle norme riconosciute della tecnologia (cfr. art. 12 cpv. 1 OPBT). In questo caso l'ESTI si assicura che le condizioni per il rilascio della suddetta autorizzazione sono date. Nel caso contrario l'ESTI revoca l'autorizzazione.

Dario Marty, ingegnere capo

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch